

ROMA, 2 novembre 2021

COMMISSIONI RIUNITE 6 e 11
SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE
MEMORIA CONGIUNTA CONFEDIR - CISAL
ATTO SENATO 2426

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E
PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Intervento del segretario organizzativo Confedir Marcello Pacifico, dell'esperto Vincenzo Barbaro
membro della Commissione nazionale Principi dei Consulenti del lavoro.

AS 2426

Proposte di modifica

Parte 3

- XIII Misure urgenti in materia di mobilità dei dirigenti scolastici;
- XIV Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;
- XV Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;
- XVI Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;
- XVII Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare;
- XVIII Gratuità tampone per l'ottenimento della certificazione verde;

Parte 3

XIII

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Introdurre l'Articolo 12 bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale)

Mobilità' dirigenti scolastici deroga al parametro del 30% sulla mobilità interregionale;

“In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

XIV

Introdurre l'Articolo 12 ter (Disposizioni in materia di mobilità del personale)

Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.

XV

CAPO III

RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Introdurre l'Articolo 13 bis (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.

MOTIVAZIONE: la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziale in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e per la prima media.

XVI

Introdurre l'Articolo 13 ter (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”

MOTIVAZIONE: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell’immobile l’intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell’altra proposta di legge n. 1114 “Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche”, assegnate alla VII Commissione Cultura.

XVII

**Introdurre l’Articolo 13 quater
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Gratuità dei tamponi per l’ottenimento certificazione verde

Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine “il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita”.

MOTIVAZIONE: allo scopo di non generare alcuna discriminazione occorre prevedere che il rilascio della certificazione verde per chi effettua il tampone sia possibile in forma gratuita garantendo pari opportunità per accedere al proprio lavoro

XVIII

CAPO IV

MISURE FINANZIARIE URGENTI

Introdurre l’Articolo 14 bis

Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare;

All’articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “*al fine della progressiva armonizzazione*” sono sostituite con le seguenti “*, al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia*”.

MOTIVAZIONE: la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di

posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.